SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

(20ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disposizioni sull'istruzione sommaria » (**1061**-*Urgenza*) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE . . *Pag.* 201, 208, 209, 210, 212, 217, 222, 223, 224, 227
AJROLDI 219, 226
ALESSI, *relatore* . . 202, 205, 209, 210, 211, 217, 224, 226
GRAMEGNA 224
GULLO 221, 222
KUNTZE 214, 217, 227
MONNI 218
NENCIONI 212
NICOLETTI 213
PAFUNDI 211, 212
PICCHIOTTI 222
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 205, 210, 222
RENDINA 223, 224
TESSITORI 213

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Alcidi Boccacci Rezza Lea, Alessi, Azara, Berlingieri, Bronzi, Caroli, Gramegna, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pafundi, Picchiotti, Rendina, Sand, Schietroma e Tessitori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pinna è sostituito dal senatore Nencioni.

Interviene il ministro di grazia e giustizia Reale.

B E R L I N G I E R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni sull'istruzione sommaria » (1061-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'istruzione sommaria ».

Comunico innanzitutto agli onorevoli Commissari che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta formulata dalla Commissione nella seduta del 13 maggio 1965, ha assegnato il disegno di legge nu-

mero 1061-*Urgenza* in sede deliberante alla Commissione stessa.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale si applicano anche nell'istruzione sommaria.

A L E S S I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è noto, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia. La Commissione ne conosce il testo e la portata, poichè il tema e stato da me — quale relatore — e dai colleghi della Commissione, già svolto nelle precedenti sedute, quando esso venne all'ordine del giorno insieme agli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare per l'esame in sede referente.

La mia relazione di oggi dovrà necessariamente riassumere l'intero dibattito, anche perchè l'ordine del giorno, nella parte che riguarda le nostre deliberazioni in sede referente, ripropone quegli altri disegni di legge del cui contenuto bisogna necessariamente tenere conto in questa relazione, in quanto, secondo quel che è stato detto nelle sedute precedenti, probabilmente formeranno oggetto di emendamenti. Per la economia della discussione io mi riferirò, perciò, sia al testo governativo ed a quelli di iniziativa parlamentare, sia agli emendamenti già annunziati, uno dei quali, peraltro, a mia firma, è stato già fatto pervenire alla Presidenza.

Il titolo del disegno di legge in esame è, come sapete, il seguente: « Disposizioni sull'istruzione sommaria ». Il disegno di legge trae origine dalla problematica giurisprudenziale venutasi a formare circa l'applicabilità della novella del 1955; in particolare circa il rispetto dovuto ai diritti della difesa dell'imputato in alcuni atti di carattere particolarmente delicato, come le ispezioni, le ricognizioni, le perizie e così via; ai quali atti, per gli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale la difesa è chiamata a partecipare e, comunque, è ammessa a prenderne cognizione tempestivamente per i rilievi e le deduzioni che ritiene di proporre al giudice.

Le nostre deliberazioni vennero richieste col rito dell'urgenza, poichè una giurisprudenza autorevole e costante — la Suprema Corte — avendo considerato il rito sommario come rito di eccezione, perveniva alla conseguenza che tutte le volte che si procedeva col rito sommario non erano applicabili le garanzie che il nostro Codice stabilisce per quel tipo particolare di procedimento istruttorio, che è l'istituzione formale.

Largo è stato il dissenso nella dottrina; persistente quello dell'ordine forense; frequente l'imbarazzo nello stesso ordine giudiziario. La problematica venne percepita con particolare tempestività dal Senato attraverso i disegni di legge di iniziativa parlamentare, che io ricordo nell'ordine cronologico di loro presentazione: disegno di legge n. 893, d'iniziativa del senatore Schietroma, presentato il 2 dicembre 1964; disegno di legge n. 927-*Urgenza*, d'iniziativa del senatore Gullo, presentato il 14 dicembre 1964; disegno di legge n. 1033, d'iniziativa del senatore Tomassini, presentato il 24 febbraio 1965. Ma intanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 392, primo comma, del Codice di procedura penale — che regola i modi della istruzione sommaria — l'aveva dichiarata infondata sul presupposto che ad essa dovevano considerarsi estese tutte le garanzie stabilite in favore della difesa dalle disposizioni sull'istruzione formale e, più particolarmente, dagli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale. Tale decisione della Corte costituzionale è stata vigorosamente contrastata dalla Cassazione con una recente elaborata sentenza, che diremo programmatica. Non sta a noi fissare i termini e gli effetti di questo dissenso, perchè tale compito appartiene più alla dottrina ed alla giurisprudenza che al legislatore.

È certo, però, che il profilo drammatico del contrasto — data l'alta dignità dei consessi controopinanti — si è ulteriormente aggravato per le più grosse questioni che si agitano circa la linea di demarcazione dei poteri, in riferimento alla autonomia ed alla sovranità dell'autorità giudiziaria, che rivendica a sè il potere esclusivo di interpretare le leggi. Perciò il 9 marzo 1965 il Ministro Guardasigilli proponeva il disegno di legge n. 1061, richiedendo per il suo esame la procedura d'urgenza; altra eguale iniziativa legislativa veniva presa dai senatori Nencioni, Basile, Pace ed altri, in data 10 marzo 1965.

Votata l'urgenza, la Commissione è stata unanime nell'appoggiare la richiesta, fatta anche dal Ministro, di procedere ai suoi lavori con poteri deliberanti, proprio in relazione al particolare disagio determinatosi a causa del conflitto dei due giudicati, considerato che esso sorgeva dalla motivazione delle due decisioni, più che dai due dispositivi e perciò la situazione rimaneva incerta.

I problemi che sorgono con il disegno di legge in esame li abbiamo delineati ed ampiamente illustrati nella precedente relazione. Prima questione. Il tipo normale di istruzione del processo penale, per il nostro Codice, è la istruzione formale. Va detto, nonostante qualche contrario avviso: perchè, se pure non è dubitabile che l'istruzione sommaria non sia una istruzione eccezionale, tuttavia bisogna tenere conto del dettato dell'articolo 295 del Codice di procedura penale, che così si esprime: « Per i delitti di competenza della Corte d'assise o del Tribunale, si procede con istruzione formale, a meno che la legge disponga altrimenti ». Questa regola non determina un regime di eccezione per l'istruzione sommaria, bensì una alternativa istruttoria più spedita, cui può darsi luogo solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge. È un tipo di istruttoria che deve essere adottata obbligatoriamente nelle istruzioni del Pretore e nei procedimenti a carico di minorenni; può essere adottata, altresì, nei procedimenti che riguardano reati il cui accertamento sia di competenza del Tribunale o della Corte d'assise, ma nei casi espressamente previsti dall'articolo 389 del Codice di procedura penale. Di tali casi alcuni sono pacifici: *a*) « quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo »; *b*) « quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di avere commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione ».

Il problema, invece, diventa complesso per ciò che riguarda il terzo comma dell'articolo 389 del Codice di procedura penale, cioè « per i reati di competenza della Corte d'assise o del Tribunale, che siano punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente ». Ora, il concetto della evidenza è certamente obiettivo, ma il suo apprezzamento è naturalmente subiettivo: il modo d'apparire è proprio delle cose, ma il modo di percepire tale apparenza appartiene al libero apprezzamento delle persone. Comunque, la Suprema Corte ha deciso perentoriamente che il giudizio circa l'evidenza sia un giudizio di fatto e perciò si sottrae al sindacato della Cassazione. Da ciò consegue che la decisione circa l'eventuale dedotto straripamento del Pubblico Ministero oltre i casi consentitigli dagli articoli 389 e 391 del Codice di procedura penale rimane nell'ambito della Magistratura di merito, la quale, probabilmente, è la più indicata ad esprimere il giudizio, appunto perchè ha la cognizione congrua del processo nel suo aspetto probatorio e può desumere o contestare la evidenza delle prove raccolte a seconda delle esigenze sue proprie di giudice del fatto

Tuttavia non si può contestare che questa risoluzione abbia creato una serie di complicazioni e abbia dato luogo ad una prassi assai censurabile, come la stessa Suprema Corte ha riconosciuto. È stato, infatti, rilevato che quando il Pubblico Ministero promuove accertamenti tecnici, per loro natura complessi, o perizie collegiali, per ciò stesso promuove indagini che implicano mezzi, metodi, facoltà, capacità ed attributi particolarmente elevati nei tecnici; e perciò non si può più ritenere che tali indagini

siano riferibili ad una prova evidente. Ma da taluno è stato osservato che la prova, la quale deve apparire evidente, non è più quella desumibile dall'accertamento generico, ma addirittura quella che preesiste alla perizia, che viene disposta dal Pubblico Ministero. In tal caso, la questione rimbalza immediatamente dall'articolo 389 « scelta del rito all'atto iniziale della istrutoria », all'articolo 392 del Codice di procedura penale e cioè al momento in cui, per la nostra legge il rito sommario deve convertirsi in rito formale.

Si è molto discusso sulla natura del procedimento sommario: sembra fuor di dubbio che l'istruzione sommaria non debba considerarsi « eccezionale », *extra ordinem*, poichè essa è obbligatoria, intanto, in tutti i processi di competenza del Pretore o del Tribunale per i minorenni. Per tutti gli altri processi la istruttoria sommaria è normale per i casi che abbiamo già menzionati e per quelli che secondo la citata espressione del nostro Codice si presentano con la prova già evidente; ma nella prassi si ricorre all'istruttoria sommaria non soltanto in tutti i casi che appaiono di semplice, spedita istruttoria ma anche in quelli di modesta importanza criminale. Questo sembra essere il vero motivo per cui il Codice di procedura penale vigente limita, in termini rigorosi, la facoltà del Procuratore della Repubblica in ordine alle perizie, consentendogliele quando si tratti « di assistenza » o di « indagini facili e brevi »; non ricorrendo tali ipotesi, il Procuratore della Repubblica deve, per l'articolo 392 del Codice di procedura penale, trasmettere gli atti al Giudice istruttore, « affinchè proceda alla istruzione formale ». Il tema non è estraneo al nostro dibattito, poichè il disegno di legge d'iniziativa del senatore Schietroma ed il disegno di legge d'iniziativa del senatore Gullo, ognuno in modo diverso, sono intesi proprio ad eliminare gli inconvenienti che la pratica giudiziaria registra nella applicazione dell'articolo 392 del Codice di procedura penale.

La seconda questione nasce dalla oramai consolidata interpretazione delle parole « quando sono applicabili », contenute nell'articolo 392, primo comma. Si tratta di definire l'ambito di estensione delle garanzie che il rito formale dà alla difesa, rispetto al rito sommario: per l'articolo 392 del Codice di procedura penale, « le norme stabilite per l'istruzione formale si applicano all'istruzione sommaria in quanto applicabili ». Che cosa ha voluto dire il legislatore con tale riserva? Vuole restringere la osservanza delle norme stabilite per il rito formale nella istruttoria sommaria solo ai casi in cui esse siano state espressamente richiamate e non offrano alternativa? Sarebbe una vera tautologia!

L'opinione dei più, invece, interpreta la riserva della legge nel senso che la osservanza delle norme dell'istruzione formale non deve considerarsi obbligatoria quando o la legge o la particolare natura dell'istituto lo contraddicano. Per la Suprema Corte, invece, la norma significa che la osservanza delle norme proprie della istruttoria formale, in sede d'istruttoria sommaria, non pone obblighi valenti ad eludere le caratteristiche di struttura e di fine della istruttoria sommaria; vale a dire le sue caratteristiche di speditezza e di inquisizione, considerato che non si tratta di istruttoria diretta da un giudice, come l'istruttoria formale, ma di indagini assunte dal requirente, quale è l'organo della Procura della Repubblica. Pertanto, l'applicazione delle norme del rito formale al rito sommario, per la Cassazione è del tutto casuale.

La terza questione che si profila per il nostro dibattito è la seguente· quale è la procedura che deve essere seguita riguardo alle perizie? L'articolo 391 del Codice di procedura penale regola la questione nel primo e secondo capoverso, con le seguenti parole: « il Procuratore della Repubblica, se ritiene necessaria l'assistenza di un perito e si tratta di indagini facili e brevi, lo nomina ». Il Codice, dunque, espressamente si richiama alla necessità di un'« assistenza », quale si verifica, per esempio, per le autopsie, per la ispezione dei luoghi, in qualche accertamento di facile esecuzione. L'articolo 391 soggiunge « in ogni altro caso in cui occorra una perizia, il Procura-

tore della Repubblica trasmette gli atti al giudice affinchè proceda all'istruzione formale ». Il precetto sembra molto chiaro; quando ricorra il caso di una vera e propria perizia, il rito sommario deve trasformarsi in rito formale; senonchè, tale dettato della legge raramente viene applicato. Avviene che, in sede sommaria, i Procuratori della Repubblica dispongano perizie complesse e persino collegiali, nominino i periti e solo in caso di conclusione negativa per l'accusa, rimettano gli atti al Giudice istruttore per chiedere la revisione del precedente risultato peritale.

È stato ritenuto dalla Suprema Corte che in questi casi non possa essere sollevata alcuna questione di nullità censurabile, perchè l'iniziativa del Procuratore della Repubblica non è regolata da sanzioni di nullità; possono elevarsi censure ispirate ad una più corretta politica giudiziaria, ma gli atti debbono considerarsi validi ed efficienti.

Da queste premesse è derivata la complessa iniziativa legislativa parlamentare che io ho avuto l'onore, un momento fa, di citare, e successivamente l'iniziativa del Governo.

Quarta questione. Le iniziative parlamentari si distinguono in due categorie: per il disegno di legge d'iniziativa del senatore Schietroma, la istruzione sommaria rimane uno dei due binari consueti del procedimento istruttorio; però il disegno di legge soggiunge che in sede sommaria non si possa procedere « in nessun caso » a perizie, perchè questi atti sono riservati esclusivamente all'istruzione formale. Praticamente si rende perentorio il capoverso dell'articolo 391 del Codice di procedura penale e si sostiene, con una sanzione di nullità, il dovere del Pubblico Ministero di rimettere gli atti al Giudice istruttore, perchè proceda a perizie. La stessa regola, secondo il disegno di legge Schietroma, vale per gli altri atti indicati negli articoli 313 e 314 e seguenti, 332 e seguenti e 337 e seguenti del Codice di procedura penale. Praticamente, gli esperimenti, le perquisizioni domiciliari, eccetera, ricevono lo stesso regolamento delle perizie: e questa è una prima novità. La seconda novità è costituita dalla sanzione di nullità comminata per i casi in cui il Pubblico Ministero, nonostante il divieto della legge, svolga tali atti con le forme del rito sommario.

Conseguente a tale impostazione è la proposta di soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 391 del Codice di procedura penale.

Tutti gli altri disegni di legge si muovono, invece, in una direzione diversa: essi dispongono l'estensione delle garanzie della difesa, previste negli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale alla istruzione sommaria. Il senatore Gullo aggiunge a tali ipotesi quelle previste dall'articolo 320 del Codice di procedura penale.

Per tutti questi disegni di legge l'istruzione sommaria resta, perciò, nella disponibilità del Procuratore della Repubblica: egli può continuare a procedere persino a perizie, ma con l'osservanza delle norme previste per l'istruzione formale. Il disegno di legge Gullo, inoltre, aggiunge una specificazione, commina, cioè, la nullità per tutti i casi in cui il Procuratore della Repubblica non abbia osservato le disposizioni che precedono il proposto articolo 391-*bis*, vale a dire non abbia richiesto il rito formale « quando occorra una perizia », eccetera, e se non si profili « una indagine facile e breve ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho avuto un incontro con il senatore Gullo e posso dire che egli si riferisce solo all'articolo 391; allora la cosa diventa lievemente incomprensibile.

A L E S S I , *relatore.* Leggo il secondo comma dell'articolo proposto dal senatore Gullo: « Le disposizioni del precedente articolo si osservano a pena di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ». Quale è il precedente articolo? È l'articolo 391 del Codice di procedura penale; ciò vuol dire che basterebbe uscire fuori dall'ambito dei vari commi dell'articolo 391 per incorrere in una nullità.

Orbene, uno dei commi dell'articolo 391 prevede appunto la conversione del rito sommario in rito formale come obbligatoria tutte le volte che la perizia da compiersi non

implichi una indagine facile e breve: ma il giudizio circa la natura di tale indagine è giudizio di diritto o di fatto? Abbiamo più volte ripetuto che la Cassazione non recede dalla statuizione perentoria che trattasi di giudizio di mero fatto e che, perciò, si esaurisce nella sfera della Magistratura di merito.

Quinta questione. Il disegno di legge del Guardasigilli scarta la questione fondamentale circa la natura del provvedimento: si tratterà di un disegno di legge interpretativo della novella del 1955 o di un disegno di legge di riforma, vale a dire di una integrazione della precedente riforma? In sede referente, avevo già ribadito il concetto della inopportunità che il legislatore si avvalga del diritto riconosciutogli di servirsi dello strumento legislativo per l'interpretazione autentica delle sue precedenti leggi, ed avevo anche sottolineato l'inopportunità che, in ogni caso, nella presente vicenda di tale diritto si avvalesse il Senato, poichè il carattere della norma che stiamo per approvare deve essere devoluto alla responsabilità degli organi giurisdizionali e alla ricerca della dottrina.

Come ho già detto all'inizio della mia relazione, la intitolazione del disegno di legge che oggi discutiamo è la seguente: « Disposizioni sull'istruzione sommaria »; mentre il disegno di legge Schietroma reca per titolo l'espressa indicazione del carattere modificativo, riformativo delle nostre norme; così anche i disegni di legge Gullo e Tomassini. Il disegno di legge Nencioni ed altri, invece, esplicita il carattere del nuovo provvedimento come legge di interpretazione autentica.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa, lascia inalterata e impregiudicata la questione; e tale posizione va approvata, anche per ragioni di politica giudiziaria e perchè sembra inopportuno che il legislatore intervenga nel dramma che si è delineato tra opposti altissimi organi giurisdizionali circa l'estensione da darsi alla novella del 1955 e cioè ad una nostra legge.

L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge al nostro esame, recita: « Gli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale si applicano anche nell'istruzione sommaria ». Questa disposizione è confermativa della novella del 1955 o integrativa di essa? Limitiamoci al precetto obiettivo, lasciando al libero movimento della giurisprudenza di contemperare le opposte opinioni della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione e tenendo particolarmente conto del movimento naturale proprio dell'interpretazione giudiziaria, che è sempre in evoluzione e si svolge autonomamente, caso per caso. Peraltro, quanto all'immediata applicazione delle nostre norme, credo che non sia necessario premunirsi, poichè trattandosi di norme procedurali per loro natura si applicano automaticamente, immediatamente a tutti i procedimenti in corso di istruzione. Potrebbe sorgere la questione per gli atti menzionati negli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* già eseguiti con il rito sommario, e cioè senza la partecipazione della difesa e la comunicazione ad essa degli atti, e senza il previo deposito delle relazioni e dei verbali, per modo che sino ad oggi la difesa non ha potuto esercitare la facoltà sua propria di partecipare alle operazioni per i rilievi che avrebbe potuto ritenere essenziali e nemmeno quella di sottoporli alla verifica dei propri consulenti. Io non ritengo opportuna alcuna norma transitoria, perchè sarà il Magistrato che, nel suo prudente arbitrio, dovrà considerare il valore delle nostre norme e la loro possibile refluenza anche sugli atti compiuti.

Nella precedente mia relazione avevo sottolineato che gli inconvenienti più gravi che si delineano nell'istruzione sommaria non sono tanto quelli che ormai tutti conosciamo e che da oggi in poi vengono definitivamente riparati; non sono nemmeno quelli che ricorrono per l'abuso che il Procuratore della Repubblica fa dell'istruzione sommaria, anche fuori dei casi in cui essa è consentita dalla legge. Non vi è dubbio che la Magistratura ha reagito con una certa intolleranza rispetto alla novella del 1955, quasi che le garanzie della difesa e le sue iniziative potessero perturbare l'interesse superiore dell'accertamento della verità, che sembra tutelato esclusivamen-

te dall'azione del Pubblico Ministero. Ripeto, quindi, che l'inconveniente più grave non sta tanto nello scarto, finora verificatosi, delle notifiche dei depositi a favore della difesa dell'imputato presente nell'istruttoria in ordine alle perquisizioni, agli esperimenti, alle ricognizioni, alle perizie ed agli stessi interrogatori resi dall'imputato: si verifica qualcosa di più grave e cioè che si inizia una istruttoria e si conduce innanzi sino alle soglie della sua conclusione, senza che l'imputato sia elevato in rubrica; per modo che l'istruttore non si trova dinanzi ad un « imputato presente »; e perciò non nascono obblighi di sorta quanto al dovere di notifica alla difesa, di sua partecipazione a determinati atti istruttori e perfino di nomina del difensore.

Ed il provvedimento in esame a tale casistica, ormai abbondante, non pone riparo. L'inconveniente da me lamentato non ricorre nei processi di facile spedizione, anzi ricorre proprio nei processi complessi, in quelli che richiedono un più largo contributo della tecnica, come la scienza chimica, l'ingegneria, la medicina, eccetera. Si istruisce con la formula « atti relativi al disastro... » oppure: « atti relativi all'omicidio colposo » oppure: « atti relativi al rapporto dei carabinieri, alla querela, eccetera »: si ordinano le perizie, si compiono gli accertamenti, si eseguono gli esperimenti e solo ad istruzione conclusa, istruzione che è stata estremamente faticosa, difficile, importante, si procede all'elevazione in rubrica dell'imputato; il quale si trova dinanzi ad un processo già irreparabilmente definito. Il pregiudizio più grave lo riceve dall'avvenuta redazione delle perizie, che vanamente egli contesterà, poichè, peraltro, i consulenti tecnici della difesa ricevono scarso, anzi scarsissimo, credito.

Ora, si dice che in questi casi è impossibile comportarsi diversamente da come sinora si sono comportati gli organi dell'istruzione e — come è prevedibile — si comporteranno, poichè non vi è obbligo di notifica ad un imputato assente, anzi del tutto mancante.

Desidero precisare che questa osservazione, anzitutto, non dovrebbe farsi per i casi in cui risulti nel processo delineata la figura del « quasi imputato », che è prevista al capoverso dell'articolo 78: il « quasi imputato » è colui che, secondo l'articolo 78, nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta e nella istanza è indicato come reo o risulta indiziato di reità. Secondo il Codice vigente, costui ha il diritto di esercitare le facoltà consentite all'imputato e cioè potrebbe nominare il difensore e il difensore partecipare alle operazioni peritali se e in quanto invitato, naturalmente, dall'istruente. Ma per esercitare i diritti del quasi imputato, costui deve conoscere l'esistenza dell'istruttoria. Ora, si immagini la complessità degli uffici istruttori dei grandi centri giudiziari, si immagini una istruttoria a carico di persona non residente nemmeno in quel centro giudiziario, si immagini che costui sia indicato in un rapporto, in una denunzia o in una richiesta o venga a risultare dalle indagini come il probabile autore del reato: il Codice consente a costui di avvalersi delle facoltà che competono all'imputato, ma egli non ha alcuna notizia del fatto processuale. La potrà avere se è veramente reo o un fortunato, oppure se è talmente esperto nell'illecito da essersi premunito per ottenere le indiscrezioni del caso da parte di chi sarebbe tenuto ad osservare il più stretto riserbo, anzi il segreto istruttorio. Insomma, il cittadino onesto è tagliato fuori da ogni possibilità di intervenire nel processo.

Per rendere efficace la disposizione dell'articolo 78, ho predisposto, pertanto, un emendamento che introduce nel nostro processo l'istituto dell'« avviso di procedimento »; l'« avviso di procedimento » consiste nella comunicazione che l'istruente deve dare, al primo atto del procedimento, al soggetto che viene indicato come autore del reato o che le prove tale delineano, perchè egli — ove lo creda — nomini un difensore ed elegga il domicilio, in modo che abbia la comunicazione degli atti, che, per legge, competono alla difesa dell'imputato.

Non è difficile a chi sia in buona fede, soprattutto animato di buona volontà, la

individuazione dei soggetti interessati al processo: si pensi al fatto ricorrente oggi dei pubblici disastri o dell'omicidio colposo plurimo per la caduta, per esempio, di un palazzo. Chi sono gli interessati all'indagine? Naturalmente, il proprietario, l'esecutore dei lavori, cioè l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, eccetera: è veramente da considerarsi abusivo l'invito a tutti costoro di partecipare alle indagini tecniche, ai sopraluoghi, dove ognuno ha il diritto di fare i rilievi necessari, che probabilmente spostano l'indizio di responsabilità dall'uno all'altro? Si pensi ai grandi incidenti automobilistici: chi sono gli eventuali responsabili? Gli autisti, i proprietari delle macchine. Quindi, non è vero che sia eccessivamente largo l'ambito delle comunicazioni da dare e che sia introdotta una problematica complessa con l'istituto dell'avviso di procedimento.

L'avviso di procedimento segna una chiara separazione tra le indagini di Polizia e l'indagine giudiziaria. La Polizia, infatti, non procede in base alle prove: le basta l'indizio e quando dispone dell'indizio ha bene il diritto di muoversi sul semplice sospetto, perchè è il sospetto che promuove l'indagine ed è l'indagine che procura la prova, ed è, infine, la prova che autorizza la denunzia. Quando, però, si entra nell'ambito giudiziario, le prove che si vanno acquisendo acquistano valore cogente: esse interferiscono nella sfera giuridica del cittadino, il quale, perciò, deve essere partecipe al processo e ciò anche in base al principio che il processo non è l'iniziativa unilaterale, il monologo dell'inquirente, ma esso stesso è un rapporto, che perciò implica l'insieme delle parti che fanno il tutto.

Questo ha voluto la nostra Costituzione. L'emendamento che io ho proposto vuole dare al disegno di legge in esame una realtà effettuale, vuole evitare che esso resti un puro vantaggio accademico del processo, vuole evitare che, proprio per sfuggire all'obbligo delle notifiche, si estenda l'abuso da me denunziato di procedere con la forma degli atti relativi a tutti gli accertamenti, rinviando alla conclusione del processo la formazione della rubrica.

È nella esperienza di molti avvocati il caso del Procuratore della Repubblica che, avvalendosi del potere che ha di incaricare la polizia giudiziaria del compimento di alcuni atti preliminari, invia, per esempio, un anonimo estorsivo al maresciallo dei carabinieri, perchè compia l'indagine grafica, vale a dire peritale, sullo scritto: ognuno può intendere a quale pericolo sia esposta la libertà e l'onore del cittadino! Può essere opportuno che per le indagini semplici, l'autorità giudiziaria, quando creda di poter delegare la Polizia al compimento di alcuni atti, se ne avvalga; ma bisogna ammettere che in questo caso il procedimento sia già iniziato; e perciò l'interessato debba avere le comunicazioni necessarie per essere presente nell'indagine peritale; la quale, come è consolidato dalla prassi, non muta il suo carattere e soprattutto i suoi effetti come prova utilizzata dal libero convincimento del giudice, sol perchè è stata fatta dalla polizia giudiziaria in forza di delega del Magistrato.

Concludo proponendo l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia. Non condivido la proposta di nullità per i casi in cui il Procuratore della Repubblica adotterà l'istruzione sommaria fuori dei casi di prova facile ed evidente, contenuta nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Gullo, in quanto — come ho avuto l'onore di dire in precedenza — una simile comminatoria creerebbe un probabilismo istruttorio estremamente drammatico e renderebbe incerta tutta l'attività giudiziaria nel procedimento istruttorio sommario, anche per il caso in cui ci si trovi di fronte ad un confesso. Se dovesse prevalere nella maggioranza della Commissione la opinione che in questi casi debba ricorrersi, a pena di nullità, all'istruzione formale, mi parrebbe preferibile l'abolizione del terzo comma dell'articolo 389 del Codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Alessi per la sua chiara ed esauriente relazione: in buona sostanza egli ha concluso il suo intervento dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Nel corso della sua relazione

ha anche illustrato l'emendamento che ha già fatto pervenire alla Presidenza, emendamento che — però — mi pare abbia proposto — se ben ricordo quanto ebbe a dire nella precedente seduta — soltanto perchè rimanga agli atti.

A L E S S I , *relatore*. Vorrei solo precisare che propongo l'emendamento con tutta serietà: se la sua approvazione, tuttavia, dovesse turbare l'andamento della discussione potrei anche ritirarlo, dichiarando però nel contempo che esso costituirà oggetto di un disegno di legge che presenterò tra breve al Senato.

P R E S I D E N T E . Ha concluso, invece, negativamente per quanto si riferisce alla proposta di nullità contenuta nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Gullo.

Ha fatto poi menzione del disegno di legge da me proposto, che non è in contrasto con quello d'iniziativa governativa che stiamo esaminando, ma che soltanto vede la questione sotto un aspetto diverso. Io parto, cioè, dal presupposto che l'inconveniente lamentato deriva dal secondo e terzo comma dell'articolo 391 per l'uso che il Pubblico Ministero ne ha fatto: con tale provvedimento, quindi, si precisa quale tipo di indagine deve essere senz'altro affidata all'istruttoria formale, con la conseguente soppressione dei due commi in questione.

I due provvedimenti potrebbero, pertanto, coesistere: peraltro, quello considerato dal disegno di legge di mia iniziativa è un tema che praticamente anticipa la riforma, già annunziata dal Guardasigilli, del Codice di procedura penale e, quindi, non attiene alla soluzione vera e propria del problema, come invece avviene per il disegno di legge d'iniziativa governativa in esame e per gli altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Sono disposto, comunque, a non insistere sul mio provvedimento per non ritardare ulteriormente l'approvazione delle norme in discussione.

Comunico, inoltre, agli onorevoli colleghi, che è stato presentato dai senatori Ajroldi e Caroli un emendamento aggiuntivo, il quale propone all'attenzione della Commissione un avviso diverso da quello espresso nella relazione del senatore Alessi. Tale emendamento tende ad aggiungere all'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge un altro articolo del seguente tenore:

« Le norme di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora richiesta la citazione dell'imputato a giudizio a mente dell'articolo 396 del Codice di procedura penale ».

Ho ritenuto opportuno darne lettura perchè, nel contrasto tra quanto è stato detto dal relatore e quanto propone l'emendamento Ajroldi-Caroli, è bene che, nella discussione generale che si svolgerà, la Commissione prenda posizione in un senso o nell'altro ad evitare che, proprio nel contrasto di opinioni non risolto, si finisca per varare un provvedimento che invece di chiarire la situazione lasci ancora le cose nel vago.

Per maggiore chiarezza della discussione do ora lettura degli emendamenti aggiuntivi proposti dal senatore Alessi in conformità con le osservazioni svolte nel corso della sua esposizione:

Art. 2. — L'articolo 304 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « 304 (*Avviso di procedimento - Nomina del difensore*).

Nel primo atto della istruzione, il Giudice istruttore comunica a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso del procedimento, invitandoli a nominare — ove lo vogliano — il difensore. L'avviso del procedimento è anche comunicato a tutti i destinatari di qualsiasi atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato.

Il difensore nominato dalle parti a' sensi del precedente comma, esercita tutte le facoltà che il Codice di procedura penale attribuisce al difensore dell'imputato o alla parte civile o al civilmente responsabile.

Il Giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo in-

vita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 »

Art. 3. — L'articolo 390 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « 390 (*Avviso di procedimento - Nomina del difensore*).

Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dall'articolo 232 ».

Art. 4. — All'articolo 398 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo: « 398-*bis* (*Avviso di procedimento e nomina del difensore*).

Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del Pretore, quanto all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore, si osservano le disposizioni dell'articolo 390, sin dagli atti dell'istruzione preliminare prevista agli articoli 231 e 398.

Se l'imputato non è stato interrogato e da nessun atto risulti la nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio, il decreto di citazione a giudizio potrà essere emesso dal Pretore solo dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica dell'avviso di procedimento ».

Art. 5. — All'articolo 506 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo: « 506-*bis* (*Avviso di procedimento prima del decreto di condanna*):

La condanna per decreto prevista dalle disposizioni del precedente articolo, può essere pronunziata solo dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla notifica dello avviso di procedimento all'imputato ».

Da quanto è stato detto dal relatore e da questa articolazione di emendamenti appare chiaro che non si tratta di una questione di poco conto: non è escluso, allora, che si possa prendere in esame anche la mia proposta e vedere cosa viene fuori da tutta la discussione.

Pregherei, però, il senatore Alessi, se possibile, di considerare il suo emendamento come un'affermazione di principio.

A L E S S I , *relatore.* Ho già dichiarato in precedenza che se il Presidente ed il Ministro mi chiederanno di non insistere io ritirerò l'emendamento in questione per farne oggetto di un apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Gradirei sentire in proposito il parere del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io devo ripetere in questa sede — come del resto accadrà anche per il merito della questione — quello che ho già avuto occasione di dire in sede referente e cioè che sono tanto favorevole all'essenza della proposta, avanzata dal senatore Alessi, che l'istituto dell'avviso di procedimento, a parte la sua formulazione, costituisce uno dei punti precisi del disegno di legge delega per la riforma del Codice di procedura penale.

Aggiungo, inoltre, che nell'attesa non mi opporrei — anzi era questa una mia previsione — all'approvazione di un disegno di legge sull'argomento che anticipasse la citata riforma, poichè tutto quello che durante l'elaborazione di detto Codice si può fare di conforme e quindi di anticipatorio rispetto alla riforma definitiva non trova obiezioni da parte del Governo. Sono, quindi, favorevole per le ragioni che ho già illustrato. Non entro nel merito, anche se ho delle osservazioni da fare, perchè le esporrò quando si discuterà del disegno di legge relativo all'avviso di procedimento. Comunque vorrei pregare il relatore Alessi di non insistere in questa sede sulle sue proposte.

A L E S S I , *relatore*. Attese le dichiarazioni del Guardasigilli, non esito a ritirare gli emendamenti da me presentati. Dichiaro, però, che ne farò oggetto di un autonomo disegno di legge che presenterò tra breve al Senato, nella felice prospettiva di avere l'appoggio autorevole dell'onorevole Ministro.

P A F U N D I . Farò alcune brevi considerazioni dopo la relazione quasi oceanica del collega Alessi, il quale ha trattato tutti i punti, anche al di là di quello che è l'argomento attuale, che definirei molto interessante, se non addirittura drammatico in quanto risale — come è ben noto — ad un dissenso doloroso avvenuto tra i due alti poteri dello Stato: Corte di cassazione e Corte costituzionale. Questo dissenso realizza una profezia di Francesco Saverio Nitti il quale era contrario all'istituzione della Corte costituzionale perchè prevedeva (egli ha previsto tante cose: la guerra in Europa, eccetera) che potessero sorgere dei contrasti tra i due alti organi di giustizia.

La Corte di cassazione e la Corte costituzionale sono due istituti che meritano entrambe la gratitudine della Nazione. La Corte di cassazione, dopo un secolo di saggezza e di illuminato sapere, merita la gratitudine del Paese perchè ha affermato, in moltissimi casi complessi, decisioni essenziali per quel supremo bene che è la certezza del diritto; la Corte di cassazione dal '46 al '56 è stata giudice costituzionale ed ha risolto problemi gravissimi tra cui quello di definire le norme della Costituzione, classificandole in norme programmatiche e norme precettive.

La Corte costituzionale merita, a sua volta, la gratitudine del Paese perchè in determinate questioni ha saputo stabilire il punto esatto per fissare la legittimità costituzionale di determinate disposizioni legislative. È questo appunto il caso che mi avvicina all'argomento che ora ci riguarda.

Si assiste a questo fenomeno: che l'articolo 392 del Codice di procedura penale, che era stato dichiarato legittimo dal punto di vista costituzionale, tanto che è stata respinta l'eccezione di illegittimità, sarebbe però nello stesso tempo, attraverso un lavoro di interpretazione, illegittimo se non applicato all'istruzione sommaria. Così alcune garanzie che per i lavori preparatori, per la dizione formale delle leggi stesse, erano riservate all'istruzione formale, verrebbero applicate anche all'istruzione sommaria.

La Corte di cassazione, successivamente, con una sentenza acuta e penetrante ha precisato che l'interpretazione delle leggi è potere esclusivo della Corte di cassazione, ragione per cui il disegno di legge governativo è stato opportuno. Noi ci sentiamo sollevati perchè il disegno di legge al nostro esame sana un dissidio e un dissenso pericoloso: se al vertice vi sono tali dubbi, può facilmente immaginarsi che cosa succederà nell'applicazione quotidiana delle norme da parte delle Magistrature inferiori. Quindi, a dirimere questa situazione patologica, anormale, il nuovo disegno di legge viene a stabilire che queste disposizioni si applicano anche all'istruzione sommaria. E noi siamo tutti d'accordo su questo e come siamo stati d'accordo nel volere che il disegno di legge fosse sottoposto al nostro esame in sede deliberante, così — credo — saremo tutti d'accordo oggi nel dare la nostra approvazione. Desidero, però, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una gravissima lacuna che resterà e che sta a confermare quanto sia erronea l'opinione di coloro i quali ritengono che gli articoli 304-*bis, ter, quater*, si applicano all'istruzione sommaria anche oggi. C'è un articolo, il 305, del Codice di procedura penale, che porta come titolo « istanze delle parti private », il quale stabilisce che « Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente, il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza. Sulle altre istanze, presentate dalle parti private o dai loro difensori, se non provvede con ordinanza, il giudice deve provvedere con la sentenza ». Come la giurisprudenza, la dottrina, potranno comporre questa disarmonia? Perchè l'istruzione sommaria non è affidata al giudice, ma al Pubblico Ministero e quindi queste istanze, che con ordinanza dovrebbero essere risolte dal giudice, non possono essere risolte dal Pubblico

Ministero che è un organo di giustizia ma non un giudice. Resta, quindi, questa grave perplessità che, comunque, non può avere carattere ostativo, perchè le forme di garanzia (intervento, ispezione, difesa, eccetera) potranno essere applicate.

L'articolo 24 della Costituzione stabilisce che « la difesa e diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ». Nell'istruzione sommaria la difesa non è abolita, ma è regolata in modo diverso, perchè diversa è l'istruzione sommaria da quella formale ed è, quindi, regolata in armonia a quella che è la caratteristica dell'istruzione sommaria che è una istruzione rapida, semplice, eccetera. Con questi tre articoli che noi applichiamo all'istruzione sommaria non facciamo che aggregare ad un cavallo celere un carro pesante! Comunque, ripeto, siamo favorevoli all'approvazione di queste disposizioni poichè abbondare nella difesa, nel riconoscimento del diritto della difesa, non può certo costituire ragione ostativa all'applicazione della norma di legge. Debbo, tuttavia, rilevare che in questo modo viene ad essere alterata la fisionomia di questa rapida istruzione che potrà durare anche due o tre anni, perchè mentre alcuni processi sono complessi, altri (e questi sono i più numerosi) si risolvono in un lasso di tempo molto inferiore. Comunque l'istruzione sommaria è una forma speciale di istruzione, in quanto la regola e rappresentata dall'istruzione formale. L'istruzione sommaria risponde ai casi in cui vi sia stata la confessione, la quale trova scettico il senatore Picchiotti: si richiamano ancora i sistemi polizieschi tramontati quando le confessione era una confessione estorta, senatore Picchiotti!

Quando la confessione è genuina, dà motivo di sicurezza perchè giustizia sia fatta; come nel caso in cui l'arrestato commette un reato vi sono elementi obiettivi di certezza perchè l'istruzione possa avere il suo rapido corso.

Convengo con quanto ha affermato il senatore Alessi che forse una sola riforma qui occorreva: quella, cioè, di rivedere la terza ipotesi dell'articolo 389 del Codice di procedura penale in cui si dice che quando la prova è evidente, può procedersi col rito sommario, ma la percezione dell'evidenza è relativa e subbiettiva e possono aversi arbitrarie applicazioni. È questa ipotesi che forse ha dato motivo a delle situazioni speciali, particolari, che anche quando si è stati animati dall'intento di voler rendere rapida giustizia, in definitiva si è risolta nell'uso forse errato di una facoltà che la legge dava. Ma qui siamo fuori tema: diverso e il punto che oggi dobbiamo esaminare.

A mio avviso certe affermazioni circa l'avviso di procedimento sono impressioni che possono trovare rispondenza in qualche caso; noi dobbiamo verificare ciò che accade generalmente: occorre considerare la generalità e normalità dei casi.

N E N C I O N I . Questa è la normalità!

P A F U N D I . Le leggi, infatti, sono per la normalità dei casi, non per i casi eccezionali per i quali ci sono altri istituti che possono provvedere!

Anche per l'avviso di procedimento, quindi, dobbiamo esprimere parere contrario.

P R E S I D E N T E . Non è in discussione, senatore Pafundi, perchè non esiste più alcun emendamento in proposito.

P A F U N D I . Concludo allora con questa affermazione: noi dobbiamo sanare un dissenso che dolorosamente si è verificato e questo dissenso viene sanato con il disegno di legge proposto dal Governo. Noi dobbiamo affermare solennemente che l'attività interpretativa delle leggi spetta alla Corte di cassazione, mentre la Corte costituzionale ha un compito elevatissimo: quello di verificare la legittimità costituzionale delle leggi. Ciò affermo perchè sono sotto l'impressione di due sentenze, una della Corte costituzionale e una della Corte di cassazione in cui si giunge ad opposte soluzioni.

T E S S I T O R I . Poichè mi propongo di stare rigorosamente al tema, sarò brevissimo.

Non c'è dubbio che così come è impostata la questione davanti a noi, in sede deliberante, questa trovi la sua soluzione nella formulazione del disegno di legge presentato dal Governo. Perciò, avendo i colleghi ritirato i loro emendamenti, rimane da dichiarare se siamo favorevoli o meno a quella formulazione. Per parte mia dichiaro di essere favorevole.

Un solo problema vorrei fosse risolto — se è possibile — ed è il problema che una volta approvato il disegno di legge oggi in discussione, non si ripeta, in linea di fatto, la questione che ha portato al dissenso tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.

Mi è sempre stato insegnato che le norme di procedura incidono in ordine alla loro applicazione nel tempo dal momento in cui diventano norme cogenti, cioè quando sono leggi. Così pareva a me che questa norma, ora al nostro esame, non avesse bisogno, da parte del legislatore, di ulteriori delucidazioni, dato il principio al quale ho accennato e che, mi pare, non sia ancora in discussione.

Tuttavia, ragioni che io non voglio soffermarmi a definire e che mi limito a dichiarare di natura psicologica, potrebbero far insorgere di nuovo il problema circa la norma che stiamo per approvare e cioè se essa sia di carattere innovativo o interpretativo. È stato presentato, a questo riguardo, un emendamento aggiuntivo da parte dei colleghi Ajroldi e Caroli, che io ritengo sia tale da risolvere ogni nostro dubbio in ordine all'inconveniente al quale accennavo prima e che, pertanto, potrebbe essere approvato. L'emendamento Ajroldi-Caroli — si tratta di un articolo 2, aggiuntivo — dal punto di vista della ortodossia giuridica e legislativa mi pare ineccepibile e costituisce, quindi, fortunatamente, sempre a mio modesto parere, la risoluzione di ogni possibile dubbio: è tale, cioè, da impedire domani che si possa proporre in altissime sedi il quesito, al quale prima accennavo, circa la natura interpretativa o innovativa del disegno di legge che stiamo per approvare.

Fatte queste osservazioni, anche in ordine all'emendamento Ajroldi-Caroli, che sentirete esporre ed illustrare dai colleghi presentatori — che, a mio avviso, è chiaro nella sua formulazione —, dichiaro il mio voto favorevole.

Sono naturalmente implicite le mie congratulazioni per l'ampia relazione svolta dal senatore Alessi.

N I C O L E T T I . Ho molto ammirato l'ampia, completa ed esauriente relazione del senatore Alessi il quale ha illuminato tutta la complessa materia con molto acume. Io, per la verità, sono d'accordo con lui perchè egli in sostanza ha citato il complesso delle norme della Costituzione che riflettono la salvaguardia dei diritti della difesa che in uno Stato di diritto, in una società aperta, libera, giusta, debbono essere garantiti fin dall'inizio del procedimento. Direi anche che si pone questa urgenza, questa necessità, questa esigenza di garanziazia come esigenza di giustizia. Tuttavia, ritengo che effettivamente in questa sede non sia il caso di esaminare i problemi che egli ha posto, tanto più che egli stesso ha poi ritirato l'emendamento, dopo che il Ministro ha dato assicurazione che per quanto riguarda specialmente l'avviso del procedimento e in via di preparazione la norma che dovrà provvedere; a parte il fatto poi che tutti questi problemi saranno considerati in sede di riforma del Codice di procedura penale.

Desidero dichiarare, confermando quello che d'altra parte avevo già detto nel mio precedente intervento in ordine al disegno di legge presentato dal Governo, che sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, che dirime un conflitto veramente drammatico e gravido di conseguenze funeste per l'amministrazione della giustizia e per quello che è il sentimento del cittadino verso l'amministrazione della giustizia, per il prestigio stesso della giustizia nella coscienza dei cittadini. Per tutto questo io ritengo che questo di-

segno di legge sia provvido e che sia senz'altro da approvare.

Sono d'accordo con il senatore Tessitori per la sua preoccupazione circa l'interpretazione che si potrà dare a questo disegno di legge, se cioè si tratti di una norma interpretativa oppure di una norma innovativa. Io ritengo che se non si è precisi questo disegno di legge potrebbe poi dare luogo alla continuazione del dissidio in linea di fatto, con gravi conseguenze anche, perchè potremmo arrivare a vedere liberi rapinatori per annullamento di processi già definiti e potremmo vedere messi in libertà rapinatori e ladri per la scadenza dei termini dell'arresto preventivo. Quindi, il problema non è di poco conto; vero è che si tratta di norma processuale e che il principio è tale da non dare preoccupazioni, ma tante volte è opportuno abbondare perchè così non si opera mai male, secondo il vecchio detto che ci viene dai padri latini. Qui forse è opportuno abbondare ed io sarei anche favorevole all'emendamento proposto dai colleghi Ajroldi-Caroli, perchè toglierebbe ogni possibilità di equivoco: cosa che è opportuno fare soprattutto in questa materia, date le previsioni che vi sono e dato il contrasto che c'è stato. In una società bene ordinata questi contrasti non debbono verificarsi, quindi il legislatore, quando ciò accade, deve intervenire per eliminarli affinchè sia chiuso ogni dissidio.

Esprimo, pertanto, il mio parere favorevole, oltre che all'approvazione del disegno di legge, anche all'approvazione dello emendamento presentato dai colleghi Ajroldi e Caroli.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sforzerò anch'io di essere breve, anche se forse non riuscirò a raggiungere la tacitiana chiarezza del collega Tessitori.

Ho ammirato con gli altri la relazione del senatore Alessi, la quale facilita — credo — il compito di tutti i commissari i quali hanno avuto chiara la visione di questa grave situazione che si è venuta a determinare nell'interpretazione di alcune norme fondamentali sulla istruzione del nostro processo penale. E condivido — o per meglio dire condividevo, e lo avevo già detto in separata sede al senatore Alessi — l'opinione espressa circa la necessità dell'avviso di procedimento, questione ormai superata con il ritiro dell'emendamento da parte del senatore Alessi.

Fin da adesso desidero pubblicamente manifestare quanto ho già detto in privato al collega Alessi: la situazione del processo penale è divenuta particolarmente grave ed è stato da tutti rilevato a seguito del conflitto che si è verificato tra le note decisioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. Dire però che questo problema sia venuto in evidenza solo a seguito di queste decisioni, è dire cosa inesatta, perchè sia in dottrina e sia in giurisprudenza, anche se la giurisprudenza ha fatto muro contro quelle che erano le opinioni più autorevoli della dottrina, questo problema era già stato ampiamente dibattuto e aveva formato oggetto di larghissime critiche e anche di proposte di riforma, seppure non venute a compimento Ed io credo che qui sia doveroso esprimere, da parte nostra, l'opinione che questa situazione non si sarebbe verificata, o per lo meno non sarebbe arrivata ad un grado di esacerbazione quale è stato raggiunto, se quelle norme che esistono nel Codice fossero state rettamente applicate. Io non voglio qui rileggere l'articolo 389 del Codice di procedura penale, ma mi sembra che il legislatore fin da allora aveva posto dei limiti precisi alla facoltà del Pubblico Ministero per l'esercizio della istruzione sommaria. Perchè, anche se il terzo comma di quell'articolo dava al Pubblico Ministero la facoltà di iniziare il procedimento con l'istruzione sommaria, quando la prova fosse evidente, se fosse stato quel comma rettamente applicato ed interpretato, tanti di quei casi veramente scandalosi, bisogna riconoscerlo, che si sono verificati, non si sarebbero verificati. Ed onestamente dobbiamo anche riconoscere che all'inizio dell'applicazione di questo Codice, di questi casi che oggi noi andiamo discutendo, che formano oggetto di critica e che ledono il prestigio della giustizia e che inondano le pagine anche dei quotidiani e non soltanto delle riviste specializzate, in una prima applicazione del Codice questo

non si verificava, perchè il Pubblico Ministero era aderente a quella che era l'interpretazione che doveva essere data alla norma; questa, nella sua espressione letterale, non avrebbe potuto consentire gli abusi che poi, in un secondo tempo, si sono andati verificando. Non credo, onorevoli colleghi, che qui noi dobbiamo nasconderci, come suol dirsi, dietro un dito, per dire che tutto è andato bene, sempre perfettamente bene, e che ci sono solamente dei casi eccezionali di deviazione nella interpretazione di queste norme. Purtroppo dobbiamo riconoscere che, specie negli ultimi tempi, l'istruzione sommaria è diventata la regola, anche nei casi più difficili e complessi, anche quando l'istruzione richiedeva delle indagini così delicate e così gravi da portare a perizie le quali hanno fatto spargere fiumi di inchiostro e riempito volumi di carte. E, in queste istruttorie, l'imputato era assente, perchè ancora non rivestiva la qualità di imputato. Si è istruito per un anno, per due anni, per tre anni e, dopo di ciò, questo imputato, che non era fino a quel momento ancora imputato, si è visto piovere dalla magnanimità del Pubblico Ministero un ordine di cattura, ed è andato in carcere senza sapere (solamente apprendendolo in quel momento) da che cosa dovesse difendersi.

Se questa non è una violazione di quella norma della Costituzione che dice che la difesa deve essere presente in ogni stato ed in ogni grado del giudizio, io chiedo a voi, che certo più di me siete autorevolissimi interpreti della legge e soprattutto della volontà del legislatore, quale potrebbe essere una violazione patente della Costituzione.

Fatte queste brevissime premesse che ho ritenuto necessarie, non perchè la relazione del nostro collega Alessi le avesse trascurate, ma perchè ritengo che su certi aspetti deteriori della giustizia vada posto l'accento, e non perchè noi vogliamo, attraverso queste nostre affermazioni, ledere il prestigio della giustizia, ma anzi perchè attraverso queste nostre critiche noi riteniamo di difendere veramente il prestigio della giustizia — non della giustizia spicciola, bensì della giustizia con la « G » maiuscola, cioè quella che è veramente il fondamento di uno Stato libero e di uno Stato veramente civile — debbo dichiarare che non credo che sia valida, anche se è apprezzabile, l'indicazione che ci è stata fatta; non credo che sia valido quel riferimento che il senatore Pafundi ha fatto all'articolo 305 del Codice di procedura penale, perchè l'articolo 305 riflette e si riferisce a tutto il complesso delle attività che il difensore può svolgere nel corso della istruzione senza alcuno specifico riferimento all'articolo 304. Sono due norme completamente autonome e indipendenti. Ma vi è di più, onorevole Pafundi, perchè l'articolo 305 fa un chiaro ed espresso riferimento all'articolo 145 il quale facoltizza il difensore a presentare le sue istanze non soltanto al giudice istruttore, ma anche al Pubblico Ministero. Infatti, se vogliamo per un istante leggere l'articolo 145 che si riferisce alla parte generale e quindi a tutto il procedimento penale in tutta la sua estensione, dall'inizio, cioè dal sorgere dell'istruttoria, fino alla sua definizione, si evince che in ogni stato e grado di procedimento le parti e i difensori hanno facoltà di presentare al giudice o al Pubblico Ministero memorie o istanze scritte, mediante deposito in cancelleria eccetera.

L'articolo 305, se mi si consente, è una applicazione particolare riferita all'istruzione formale, mentre l'articolo 145 investe il difensore di queste facoltà sia nella istruzione sommaria, perchè altrimenti non avrebbe ragione di essere quella facoltà di presentare istanza al Pubblico Ministero, sia nella istruzione formale attraverso la presentazione delle stesse istanze al giudice.

In una sola cosa io non concordo con la relazione del senatore Alessi e, cioè, in quell'atteggiamento un po' agnostico che egli ha assunto circa il valore da dare a questo disegno di legge che noi stiamo per approvare. Se non ho capito male, il senatore Alessi ha detto che noi non dobbiamo preoccuparci di vedere se queste norme abbiano un valore interpretativo o un valore innovativo, perchè dobbiamo lasciare questo compito all'interprete. Ora, io vorrei senz'altro dire che forse questo problema potrebbe non porsi sotto il profilo di quella affermazione che ha fatto il senatore Tessitori e che io credo tutti possiamo condividere, nel senso cioè,

che le norme di procedura hanno immediata attuazione. Sotto questo profilo il problema non dovrebbe porsi; però, guardiamo in faccia la realtà; quanti problemi non dovrebbero porsi e invece poi si pongono? Quante volte, attraverso la giurisprudenza, perchè *iura novit curia,* noi abbiamo delle interpretazioni le quali ci lasciano perplessi in relazione a quelle che sono le nozioni che noi abbiamo appreso in tempi ormai lontani, almeno per me, fin dai banchi dell'università e che sembravano di pacifico accoglimento e che ad un certo momento invece noi vediamo interpretate in una maniera completamente diversa ed opposta?

Allora io penso che noi dobbiamo porci questo problema, perchè con questo disegno di legge che stiamo per approvare, con il testo che troverà i nostri consensi, dobbiamo fare opera di chiarezza e non creare nuovamente dei problemi i quali attraverso l'opera dell'interprete possono trovare le soluzioni più diverse e magari opposte al fine che noi ci proponiamo. E allora dobbiamo fare una scelta, onorevoli colleghi, cioè scegliere se riteniamo più opportuno dare a queste norme un carattere interpretativo, oppure un carattere innovativo, oppure, ancora, scegliere, eventualmente una via di mezzo che mi pare sia quella proposta dal collega Ajroldi la quale, però, nella compiutezza dell'emendamento presentato, ha il pregio della chiarezza e non credo possa dare luogo a dubbi interpretativi. Se io dovessi esprimere il mio pensiero con tutta franchezza, come sono abituato a fare, ebbene, onorevoli colleghi, io vi dico che sarei favorevole a che questa norma avesse valore interpretativo, perche così dovrebbe essere. E questo lo dico perchè noi ci preoccupiamo tanto del prestigio della Magistratura; ma vogliamo o non preoccuparci anche un poco del nostro prestigio, del prestigio del Parlamento? Perchè sentirci dire — come fa la Corte di cassazione — che i lavori preparatori non servono a niente mi sembra non sia opportuno! E questo la Corte di cassazione lo dice non una volta, ma parecchie volte! Mi pare che le abbia citate a sproposito queste sentenze, senatore Pafundi!

Comunque il problema resta e deve essere risolto. Perchè, personalmente, sarei favorevole a dare a questa norma un carattere interpretativo? Perchè, attraverso questa soluzione, si sanerebbero delle situazioni veramente gravissime che sono state create dall'opposta interpretazione che la Corte di cassazione, con una costanza che sarebbe stata meglio dedicata ad altra causa, ha voluto in questa materia pervicacemente mantenere. Ad ogni modo mi rendo conto anch'io di certe difficoltà inevitabili che si verificherebbero con l'annullamento di molte sentenze e con il dovere iniziare da capo il procedimento. E di questo mi preoccupo non soltanto perchè darebbe fastidio alla Magistratura (in fondo la Magistratura dovrebbe inchinarsi a quella che è la volontà del Parlamento, non solo, ma forse dovrebbe recitare il *mea culpa* per quella interpretazione non perfettamente ortodossa che ha dato a queste norme), ma me ne preoccupo anche e soprattutto per le parti le quali si vedrebbero esposte a dover iniziare nuovamente il durissimo *curriculum* di un procedimento penale con tutte le conseguenze che ne derivano. Comunque, io credo che bisognerà scegliere una strada e, ove non si voglia arrivare, per quelle ragioni e per quegli inconvenienti che possono essere prospettati e che io stesso ho rilevato, a ritenere addirittura di carattere interpretativo queste norme, bisognerà però precisare, attraverso l'emendamento proposto dai senatori Ajroldi e Caroli, o altre formulazioni che potranno essere presentate sullo stesso tema, il momento di applicazione di queste norme ai procedimenti in corso di istruzione.

Detto questo, onorevoli colleghi, vorrei anticipare l'illustrazione di un mio brevissimo emendamento che, credo, sia subordinato all'emendamento che il collega Gullo manterrà in relazione alla formulazione del suo disegno di legge.

Ove non dovesse trovare accoglimento lo emendamento del collega Gullo, io propongo un emendamento tendente ad inserire, nell'articolo unico del testo governativo, le parole « a pena di nullità » dopo le parole « si applicano ». Perchè questo? Perchè, onorevoli colleghi, e in questo mi rifaccio a quanto

formava oggetto del disegno di legge presentato dal senatore Schietroma; dire questo a mio avviso è indispensabile onde evitare che domani l'autorevolissima Corte di cassazione ci venga a dire che se queste norme vanno rispettate e applicate, nel caso in cui non venissero eventualmente applicate non c'è motivo di nullità. Questa eventualita, non essendo espressamente prevista dalla legge, non potrebbe essere considerata come una nullità tale da incidere su tutto il procedimento. E allora, naturalmente, noi avremmo fatto — mi sembra — opera vana, cioè, avremmo cercato di fornire al Magistrato uno strumento di applicazione nei confronti dell'imputato, tale da consentire all'imputato l'esercizio del suo diritto di difesa, ma frustreremmo gli scopi della legge se non sanzionassimo con una sanzione di nullità questa norma la quale potrebbe restare lettera morta. Poichè vi è una norma del nostro Codice di procedura penale — norma che è giusta e saggia — la quale dice che le nullità non si presumono se non sono espressamente prevedute dalla legge, questa è la ragione per la quale io ritengo necessario, nel caso che non venga accolto l'emendamento più ampio che presenterà o ha già presentato il senatore Gullo, munire la legge di questa sanzione che si traduce in queste quattro parole che io chiedo vengano inserite nell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Desidero far osservare al senatore Kuntze che è chiaro che tutto il sistema di norme viene trasferito alla istruzione sommaria con tutte le conseguenze, però non c'è — se non erro — una sanzione di nullità scritta. La sanzione di nullità esiste, però, in tutta una sequela di sentenze della Cassazione. Se vuole mantenere fermo l'emendamento, io ritengo che bisogna portare una certa variante addirittura al testo del disegno di legge (è una considerazione che voglio fare), nel senso che bisognerebbe dire che gli articoli 304-*bis, ter, quater* del Codice di procedura penale si applicano sia nell'istruzione formale che in quella sommaria a pena di nullità, perchè solo allora sussiste l'affermazione del legislatore.

K U N T Z E . Sono grato di questa precisazione e penso che effettivamente da un punto di vista tecnico forse la sua proposta sia meritevole di accoglimento, quanto meno di meditazione. Perchè la verità dovrebbe essere questa: poiche queste norme attengono al diritto della difesa, cioe alla regolarita del contraddittorio, a norma dell'articolo 185 dovrebbe derivarne una nullita di ordine generale.

P R E S I D E N T E . Però sarebbe meglio la chiarezza assoluta.

A L E S S I , *relatore*. Secondo me, invece che chiarire complicherebbe, perche limita.

K U N T Z E . Io prevedevo questa obiezione: noi abbiamo l'articolo 185 che parla delle nullità di ordine generale e stabilisce quando esse si verificano. Naturalmente, una nullità di ordine fondamentale è quella del caso che siano violate le norme sul contraddittorio; quindi quando è prescritto l'intervento della difesa, e la difesa non intervenga, è chiaro che si ha una nullità di ordine generale. Ma il momento dell'intervento della difesa, ai fini della essenzialità della costituzione del contraddittorio qual è, onorevoli colleghi? Perchè se noi dovessimo dire che il momento è quello che è stabilito da quella norma costituzionale di ordine generale in ordine alle norme particolari del codice di procedura penale, allora noi non ci saremmo dovuti nemmeno porre il problema di cui stiamo discutendo, perchè, siccome è detto in quella norma costituzionale che in ogni stato e grado di procedimento la difesa deve essere presente, e siccome quelle norme dell'articolo 304-*bis, ter, quater,* si riferiscono ai diritti della difesa, questi diritti, ove fossero stati violati o in istruzione sommaria o formale, avrebbero dovuto indubbiamente far capo a quelle nullità di ordine generale che invece non si è ritenuto di applicare. Perchè? Perchè è stato detto dalla Corte di cassazione che quelle norme non si applicano alla istruzione sommaria. Quindi, l'articolo 185 non trova applicazione in questo caso.

Quando noi diciamo che le norme dell'articolo 304-*bis, ter, quater,* si applicano anche

nell'istruzione sommaria, non diciamo altro che in quella istruzione sommaria si deve fare capo a quei particolari adempimenti che sono previsti da queste norme. Però, una sanzione di nullità voi non la potreste ricavare se non attraverso una violazione indiretta di quell'articolo 185 del Codice di procedura penale. E siccome in questa materia, lasciando stare il caso specifico degli articoli 304-*bis, ter, quater,* e guardando il problema nella sua maggiore ampiezza, la Corte di cassazione non ha una giurisprudenza che sia sempre univoca, alle volte ne ha enunciato la violazione e altre, invece, ha ritenuto che la violazione di questa norma di ordine generale non vi sia, ecco che si verifica, secondo me, la necessità di inserire questa sanzione nella formulazione che la Commissione riterrà più idonea a raggiungere lo scopo che noi ci vogliamo prefiggere. Non ho particolari simpatie per la formulazione da me suggerita, si potrà adottarne una qualsiasi che si ritenga tale da meglio rispondere allo scopo, ma credo che di questa sanzione non si possa fare a meno qualora si voglia rendere veramente operante la legge.

M O N N I . L'invito che ci è stato rivolto dal Ministro e dal Presidente, tende a semplificare e la discussione e la decisione. In sostanza il richiamo concerne l'esigenza che dobbiamo tutelare e che non è nata certamente ieri: era già stata discussa, se ne è già parlato, se ne sono occupate la Corte costituzionale e la Corte di cassazione. Ora, però, è venuto il momento di decidere con senso di sintesi che non si allontani dal problema che stiamo esaminando.

Indubbiamente, se dovessimo indulgere al desiderio, che è in tutti, di allargare l'argomento, dovremmo discutere per molti giorni, perchè la procedura penale presenta molti problemi: ma questi dovranno essere esaminati a tempo debito. Oggi, quindi, dobbiamo attendere solo a questo compito stare all'oggetto del disegno di legge, come bene hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto e il relatore, che anch'io lodo per la sua relazione.

Non concordo sulla proposta di muovere eventualmente delle critiche alla Corte di cassazione: la Corte di cassazione e la Magistratura in generale, spesso hanno preferito il rito sommario proprio perchè da noi stessi e dall'opinione pubblica sollecitati e addirittura accusati di lentezze e di ritardi. Sappiamo che il rito sommario è più semplice e spedito e allora molte volte, su sollecitazione delle stesse parti, lo si è preferito al rito formale. Non possiamo però dire, conoscendo i Codici, che si sia fatto un cattivo uso delle norme e che l'interpretazione che è stata data a queste norme sia stata errata e contraria allo spirito di giustizia. Noi per primi abbiamo il dovere, ritengo, di rispettare la Magistratura. Anche quello della Magistratura è un giudizio umano e soggettivo sempre e come tale può cadere in errore, ma questa è una possibilità di carattere generale che è in tutte le cose umane e che è, quindi, anche nella Magistratura. La stessa indagine necessaria per stabilire quando e se sussista la evidenza della reità, è affidata a un criterio soggettivo naturalmente aperto alla critica e all'apprezzamento.

Non dobbiamo intrattenerci su queste cose. La riforma sarà fatta e sarà fatta con tutte le attenzioni e con tutta la competenza che la Commissione dimostra e che constato ogni giorno con il più vivo piacere. È una Commissione la nostra che funziona bene e che da parte di tutti i suoi membri ha sempre dato dimostrazione di grande obiettività e serietà nell'esame di tutti i disegni di legge; e di questo bisogna compiacersi.

Il problema, dunque, è già stato ormai chiarito definitivamente nelle parole del senatore Tessitori e anche nel pensiero dei due proponenti dell'emendamento. Che cosa si vuole, in sostanza? Si vuole innovare, non si vuole interpretare; questa — l'ho già detto nella precedente seduta — è una legge innovativa.

Le norme in discussione, a mio avviso, devono avere carattere innovativo e non interpretativo rispetto alle norme preesistenti: questo nel modo più chiaro. Noi oggi vogliamo soltanto che si estendano tali norme al rito sommario, affinchè costituiscano una

maggiore garanzia di difesa per l'imputato: e su tale concetto non vi è discordia alcuna.

Rimane, però, il problema — al quale è stato fatto cenno anche oggi — se il presente disegno di legge riuscirà ad eliminare il contrasto attualmente esistente o lo lascerà ancora vivo. Ora, a me pare che, ad evitare appunto confusioni interpretative per quanto attiene al problema delle retroattività, opportunamente intervenga l'emendamento dei senatori Ajroldi e Caroli, secondo cui le norme che stiamo per approvare si applicano ai procedimenti con istruttoria sommaria nei quali alla data di entrata in vigore della legge non sia stata ancora richiesta la citazione dell'imputato a giudizio. Con tale emendamento viene, quindi, posto un limite, limite anch'esso a carattere innovativo e non interpretativo. Se considerato di carattere interpretativo, infatti, sarebbe fuori luogo e non avrebbe nessuna ragione d'essere.

Dichiaro, invece, di essere contrario all'emendamento presentato dal senatore Kuntze tendente ad aggiungere al testo governativo le parole « a pena di nullità », poichè ritengo che tale aggiunta non sia necessaria in quanto non vi è dubbio alcuno che la violazione delle norme che stiamo per approvare comporta nullità: il n. 3 dell'articolo 185 del Codice di procedura penale parla, infatti, di intervento e, quindi, di presenza della difesa, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato, per cui — ripeto — non vi è dubbio di sorta che è già prevista la nullità e la nullità insanabile. Sarebbe, pertanto, grave errore tecnico il nostro, se aggiungessimo al testo che vogliamo approvare qualcosa che, a mio avviso, è assolutamente superfluo.

In conclusione, quindi, mi dichiaro favorevole a che il provvedimento venga approvato nel testo proposto dal Governo con l'aggiunta dell'emendamento presentato dai senatori Ajroldi e Caroli.

A J R O L D I . Desidero dire, anzitutto, che ho avuto questa mattina occasione di ascoltare esposizioni veramente magistrali sia da parte del relatore che da parte degli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito, i quali per personale modestia minimizzavano una lunga esperienza, soprattutto in campo penalistico, che io, invece, confesso di non avere. Potrei, quindi astenermi dal parlare e dall'illustrare l'emendamento che ho presentato insieme al senatore Caroli, emendamento che mi pare abbia raccolto un consenso, se non unanime, indubbiamente notevole, e lasciare ad altri la discussione: mi sia consentito, però, di fare qualche brevissima precisazione sia sulla parte generale, sia sull'emendamento da me presentato, sia infine sull'emendamento proposto dal senatore Kuntze e sull'aggiunta prevista nel disegno di legge del senatore Gullo.

Effettivamente, la preoccupazione del legislatore è oggi quella di chiudere un lungo periodo di contrasti, che si sono acutizzati attraverso ad opposte concezioni interpretative da parte di un potere dello Stato e da parte di un organo al quale sono commesse le garanzie costituzionali. Si leggeva in un recente articolo che De Nicola aveva paragonato la Magistratura alla vestale della legge e la Corte costituzionale alla vestale della Costituzione: a me pare che le definizioni siano veramente inquadrative, pur tuttavia con esse non sarebbe ancora definita la posizione della vestale della Costituzione nei confronti della vestale della legge.

Dico subito che non intendo entrare nel merito della questione: desidero, però, fare una dichiarazione, che mi pare di ordine fondamentale, costituzionale e cioè che, a mio avviso, nessuno dei poteri dello Stato può sfuggire alle garanzie costituzionali. Questo mi sembra un principio al quale tutti dobbiamo aderire, perchè scaturisce dall'articolo 134 della Costituzione. E mi sia consentito di aggiungere che, in fatto di sovranità, quando si tratta di contrasto vertente fra i poteri dello Stato — e si noti bene che la definizione dei contrasti sulle attribuzioni dei poteri dello Stato è propria della Corte costituzionale — dobbiamo ricordarci che la sovranità appartiene al popolo italiano, che la esercita nelle forme stabilite dalla legge.

Fatta questa precisazione, dichiaro che il Parlamento, come organo legislativo, ma an-

che come organo politico, in questo momento deve essere più preoccupato di quello che potrebbe accadere se le cose permanessero allo stato attuale piuttosto che di ricercare la definizione interpretativa di un punto che sollecita questioni pregiudiziali di prestigio, come giustamente è stato ricordato dal senatore Kuntze. L'interpretazione della legge, quanto meno in forma autentica, appartiene al potere legislativo — credo che su questo non vi sia dubbio — e, pertanto, noi potremmo attraverso una norma interpretativa arrivare alla definizione finale della controversia. Ed io — lo dico per affermare il principio — sarei favorevole a dare alle norme in discussione tale carattere interpretativo; senonchè mi sovvengo che noi, come organo politico, abbiamo la responsabilità di guardare verso il futuro per accertare quali conseguenze concrete derivino da una norma che abbia un contenuto squisitamente interpretativo per la sua applicazione nel tempo e cioè: annullamento di procedimenti istruttori, impugnative, reclami e via dicendo. A noi interessa soprattutto la ordinata e sollecita amministrazione della giustizia e nostro compito è quello di scegliere, sul piano politico, il rimedio che sia il minore dei mali. Mi pare che a tale principio sia ispirato il presente disegno di legge, ed anche taluni degli altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Sono d'accordo che, trattandosi di un provvedimento che ha natura squisitamente processuale, l'articolo 2, costituito dall'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Caroli e da me, potrebbe sembrare pleonastico; ma io penso che tale emendamento sia opportuno più che necessario, per due ordini di considerazioni: innanzi tutto perchè (non dissentendo *in toto* su quanto è stato espresso al riguardo dall'onorevole relatore) non riterrei di affidare alla relazione la definizione del contrasto fra i due organi giurisdizionali, ed in secondo luogo perchè, pur non dovendo pervenire a questa definizione che ci condurrebbe alla norma interpretativa, riterrei opportuno stabilire il momento del processo nel quale la legge trova la sua applicazione. Perchè è stato scelto il momento nel quale il Pubblico Ministero avanza la richiesta di citazione dell'imputato a giudizio a' sensi dell'articolo 396 del Codice di procedura penale? Per due ordini di motivi: in primo luogo perchè il disegno di legge riguarda esclusivamente l'istruzione sommaria e, quindi, tutto quello che avviene dopo la chiusura dell'istruttoria, non ci interessa; in secondo luogo perchè, spostando eventualmente il termine, alle formalità di apertura iniziale del dibattimento, potremmo creare delle posizioni di incertezza interpretativa che sarebbero contrastanti con il fine che l'emendamento si propone, che è quello di definire in modo fotografico il momento nel quale la legge opera (mi riferisco, naturalmente, al momento del processo, e non a quello cronologico dell'entrata in vigore).

Di diverso avviso, invece, devo esprimermi in ordine all'aggiunta prevista nel disegno di legge del senatore Gullo, che mi pare allarghi molto la sfera delle perplessità e vada oltre i motivi specifici di urgenza, che giustificano il presente provvedimento.

Per quanto si riferisce alle parole « a pena di nullità », la cui introduzione nel disegno di legge in esame è suggerita dal senatore Kuntze, a me pare che sia necessario essere molto cauti perchè possono sorgere delle complicazioni di ordine tecnico: se noi dovessimo, infatti, a queste parole aggiungere le altre « nella istruzione sommaria e formale », sposteremmo i limiti del disegno di legge, che riguarda esclusivamente l'istruzione sommaria; se poi dovessimo introdurre soltanto in questa legge la formula « a pena di nullità », ripeteremmo pleonasticamente la sanzione del n. 3 dell'articolo 185 del Codice di procedura penale limitandola alla sola istruzione sommaria.

Quindi dichiaro che, in linea di massima, proprio perchè noi scegliamo per motivi superiori di interesse pubblico la via della norma tassativa con indicazioni specifiche, come sono quelle dell'articolo 1 e dell'articolo 2, io non sarei portato ad aggiungere questa ulteriore indicazione della sanzione di nullità perchè mi pare che essa crei — ripeto — qualche complicazione di ordine tecnico che sarebbe opportuno evitare per i motivi che ho indicato.

G U L L O . I problemi che si presentano sono diversi, di diverse entità e meritano soluzioni non unitarie. Accenno subito al fatto che il mio emedamento non ha nulla in comune con la discussione che riguarda l'applicabilità di alcuni articoli — destinati si dice, all'istruzione formale — anche all'istruzione sommaria. E allora in questo quadro di idee dirò brevissime cose su tutti questi problemi e proporrò due emendamenti che, a mio avviso, meritano l'attenzione di questa Commissione.

Nel 1955, non c'è dubbio, si volle rafforzare con opportune disposizioni la possibilità d'intervento del difensore nel procedimento penale; in contrasto con l'univoca interpretazione dottrinale di tali norme, la Cassazione ha, invece, costantemente interpretato la disposizione in modo restrittivo. È evidente che non è passata nè nella mente del Ministro, nè nella mia, l'idea di mettere in subbuglio tutto il mondo forense italiano, l'amministrazione della giustizia, eccetera. Noi, cioè, non vogliamo creare una norma eversiva, distruggitrice, ma una norma di ordine, che faccia cioè cessare — dispiaccia o meno al senatore Pafundi — alcune manifestazioni veramente indegne di una amministrazione della giustizia civile e rispettosa dei diritti fondamentali dell'imputato.

Sulla opportunità di inserire le accennate disposizioni nell'istruzione sommaria non pare si elevi dubbio da parte di alcuno; c'è solo la preoccupazione, da parte di taluno, di stabilire se l'istruzione sommaria possa comportare queste norme e se l'applicabilità delle stesse possa mettere disordine nell'amministrazione della giustizia. Risponderò brevemente.

Le norme in discussione non tendono a modificare la natura dell'istruzione sommaria, ma solo ad estendere a questa le garanzie che tutelano la difesa nell'istruzione formale.

È stato detto che l'istruzione sommaria è addirittura una delle due forme dell'istruzione penale italiana! Ora, la ragione per cui in una delle forme bisogna riconoscere la validità di certi diritti del cittadino e nell'altra forma questi stessi diritti non debbano essere riconosciuti, nessuno sa dirla, neppure il redattore di quella sentenza della Corte di cassazione!

Per quanto concerne poi la seconda osservazione, debbo rilevare che il disegno di legge governativo e il provedimento da me proposto non hanno affatto carattere interpretativo, ma tendono esclusivamente a fissare il campo di applicazione delle norme stesse.

In merito all'emendamento proposto dal senatore Kuntze, non aggiungerò nulla a quanto il collega ha già esposto circa l'esigenza di stabilire la nullità per l'inosservanza delle disposizioni, al fine di stabilire con precisione i limiti dell'attività del Pubblico Ministero. L'assemblea ha già deciso in merito. Comunque desidero chiarire che il mio emendamento non ha nulla in comune con la modifica proposta dal senatore Kuntze. il mio emendamento fissava la nullità nel caso di violazione dell'articolo 391.

Fermiamoci un attimo su questo emendamento, che non è per nulla contrario a quello dell'amico Kuntze. È evidente che il motivo ispiratore del mio disegno di legge è un po' più vasto ed impegnativo di quello del disegno di legge del Governo. Mentre il Ministro ha pensato ad allargare il campo di applicabilità delle norme di cui agli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale, io invece ho pensato (e sin dal dicembre scorso!) oltre che ad allargare il campo dell'applicabilità, ad affrontare nella stessa sede un problema che è molto più importante, e intorno al quale la dottrina processualistica italiana è concorde. Ho ricevuto un diluvio di lettere di incitamento e di congratulazioni. Il momento ispiratore è comune al ministro Reale e a me per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 304 e seguenti all'istruzione sommaria, ma è anche diverso perchè io affronto il problema, più vasto, della fissazione dei limiti all'attività del Pubblico ministero, il quale, come diceva il collega Monni, essendo un uomo e potendo sbagliare, deve essere pure controllato nel momento più interessante della sua attività, quale è quello di applicare le norme dell'articolo 391 dopo aver scelto il rito sommario. Insisto su questa distinzione.

Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Alessi, il quale evidentemente ha guardato le cose da un altro punto di vista, affermo che io non ho proposto di sancire di nullità la violazione dell'articolo 389, in quanto in detto articolo vi è una tale fluidità ed elasticità di termini per cui la nullità sarebbe difficile coglierla! Io ho detto: fermo restando l'articolo 389, la cui retta applicazione è affidata al senso di giustizia del Pubblico Ministero e che io non investo con nessuna norma sanzionatrice di nullità, e passando all'articolo 391, nel quale il 389 trova la sua completa manifestazione, cioè fermi i casi di istruzione sommaria, il Pubblico Ministero bisogna che si regoli in un certo modo: nel caso in cui si regoli diversamente — e purtroppo in Italia si sta sempre regolando diversamente — c'è bisogno di un controllo. Questo è tutto. Se approvate la mia tesi, sulla quale la dottrina processualistica italiana è d'accordo, avrete l'approvazione di tutti i cattedratici d'Italia.

Resta l'ultimo problema, che si innesta nell'emendamento Ajroldi-Caroli. Se approviamo questo emendamento, scombiniamo tutto. È evidente, cari colleghi e caro Ministro, che il problema della retroattività non sorge. Quando creiamo una nullità, non diamo interpretativamente atto che la nullità esisteva! Quindi, sul tema della retroattività, *nulla quaestio*.

La questione sorge, viceversa, per quanto riguarda i procedimenti in corso. Il suo emendamento, onorevole Ajroldi, il quale limita il tempo di applicabilità della norma, rappresenta una stortura teorica, in quanto non si inquadra nei principi dei buoni testi. Badate che ci giudicherà tutto il mondo forense. In merito io proporrei invece un emendamento diverso. Eccone il testo: « Nei procedimenti penali già in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in caso di dichiarazione di nullità ai sensi di questo articolo e in relazione a questa, i termini della prescrizione previsti dagli articoli 157 e seguenti del codice penale sono raddoppiati ». L'unico pericolo, infatti, è la prescrizione. Non ce ne sono altri. Ma quando blocchiamo la prescrizione, raddoppiando i termini così come è detto nel mio emendamento, non limitiamo l'applicabilità della norma nel tempo e viceversa garantiamo efficacemente l'intervento della giustizia.

In conclusione, i miei emendamenti sono i seguenti: quello che si legge nel disegno di legge da me presentato e quello che ho letto or ora. Mi pare che, se fatta così, la legge avrebbe una degna strutturazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'impressione che nell'ultima parte l'onorevole Gullo abbia contraddetto la bellissima dissertazione che ha fatto a proposito della prescrizione; perchè praticamente si allarga il termine della prescrizione allo scopo di non provocare certi inconvenienti.

G U L L O . Evidentemente mi sono spiegato male. Non c'è dubbio di sorta che il dichiarare una nullità può dar luogo ad una ripresa della istruzione che porta via del tempo, ma non per l'efficacia retroattiva della legge (non c'entra per nulla la retroattività), bensì per il fatto stesso che venga dichiarata. I limiti di applicabilità della legge non fanno sorgere problemi: soltanto può darsi che per i procedimenti in corso la dichiarazione di nullità dia luogo ad una perdita di tempo; ecco il perchè del mio emendamento. Probabilmente è sfuggita all'attenzione dell'onorevole Ministro la circostanza che il secondo mio emendamento, concernente la prescrizione, è legato al primo.

P R E S I D E N T E . Lei dà un carattere interpretativo al provvedimento. Infatti, perchè si preoccupa della prescrizione che col vecchio termine può essersi verificata? Se ne preoccupa perchè, applicando quella sua norma ai processi in corso, ne nascerebbe una nullità che li travolgerebbe, senza quella prescrizione. Il che significa che si dà praticamente valore retroattivo; cioè, si può sempre provocare la nullità, ma si limita l'effetto negativo stabilendo l'allargamento della prescrizione.

P I C C H I O T T I . Intendo dire semplicemente questo: e cioè che ero relatore della novella del 1955, ed ho visto travisato quello che era il concetto fondamentale di

tutti coloro che vi hanno avuto parte e che ci è stato rimproverato al congresso di Trieste, accusandoci di essere andati troppo avanti nelle riforme (e ciò da parte dei conservatori i quali ci rimproverano di aver corso troppo) mentre altri ci accusavano di non aver fatto nulla. Era difficile conciliare il troppo ed il nulla.

Ad ogni modo, la Corte di cassazione nella sentenza qui citata, non ha riportato, come doveva, il pensiero di coloro che fecero la novella del 1955. Se la Corte avesse letto la mia relazione, avrebbe trovato una chiara dichiarazione nella quale si dice che non soltanto il difensore deve essere presente in tutti e due gli stati dell'istruzione formale e di quella sommaria, ma che dovrebbe essere presente — e questo spero sarà fatto in un prossimo tempo — anche al primo interrogatorio sia dell'una che dell'altra procedura. Se avessero letto tutto questo, si sarebbero risparmiati quella sentenza.

Comunque, io penso che l'unico disegno di legge che debba essere applicato è quello dell'onorevole ministro Reale, il quale ha, con un articolo solo, riprodotto quello che noi avevamo detto, pure senza metterlo sulla carta, nel 1955.

Quanto all'emendamento del collega Ajroldi, esso rivela la sensazione e il timore di mancata precisione nella formulazione dell'articolo unico. Penso che sia una osservazione giusta per la salvaguardia della Corte di cassazione, per dire cioè che non ha errato. Ma se si sbaglia tutti, perchè non deve sbagliare la Corte di cassazione? Quando il processo è *in itinere*, tutto quello che si fa contro la disposizione di legge che reclama la stessa procedura e nel rito sommario e formale, è nullo. Perchè tutte le nullità si possono rilevare in ogni grado e stato del procedimento. Quindi, io sono del parere di non fare aggiunte di nessun genere, perchè non ce n'è bisogno. Questa dizione dell'articolo unico, veramente tacitiana, è già di per se completa e risolve perfettamente il problema.

R E N D I N A . Anche perchè non ho ascoltato questo dibattito e specialmente la relazione del senatore Alessi, che immagino pregevole, conoscendo la sua solida preparazione giuridica, io non sono in grado di svolgere un intervento di ordine generale; perciò farò solo delle brevissime considerazioni.

Innanzitutto dichiaro che sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Kuntze e anche con lo spirito di questa norma, che indubbiamente viene a dirimere un grave conflitto del quale si sono occupati a ragione tutti gli organi di stampa e l'opinione pubblica. Ora questo articolo unico indubbiamente, soprattutto perchè formulato dal Governo, ha un certo valore, anche se non approvo il fatto che il presente disegno di legge sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante, mentre altri analoghi siano rimasti in sede referente; sarebbe stato opportuno, anche per ragioni di ordine sistematico, usare uno stesso criterio. Non so se veramente noi siamo presi alla gola dal tempo che incalza e se eventualmente non dovesse essere preso in considerazione anche il disegno di legge Schietroma, che potrebbe figurare nel presente disegno di legge come un secondo articolo.

P R E S I D E N T E . In precedenza ho dichiarato che, per opportunità, anche se non l'ho fatto formalmente, di fatto ho ritirato il mio disegno di legge proprio perchè anticipa una riforma che è allo studio del ministro Reale e di cui parleremo.

R E N D I N A . Quanto alla natura di questo disegno di legge, mi pare che, nonostante tutte le definizioni che se ne vogliano dare, esso rimane di carattere interpretativo. Ne fa fede, secondo me, la stessa relazione introduttiva, là dove dice che, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale, è venuto a profilarsi fra quest'ultima e la Corte di cassazione un aperto contrasto nell'interpretazione delle norme in questione, che, anche per le gravi conseguenze che possono derivarne sul piano della pratica giudiziaria, è necessario, prontamente e radicalmente, eliminare. Quando si dà atto così apertamente, e direi spregiudicatamente, che c'è un conflitto in atto, questo disegno di legge, per il fatto stesso

che esiste una differenza di interpretazione, ha tutto il valore di una interpretazione autentica. Questo non impedirà, anche per la dizione usata nell'articolo (che non ha la solita forma impositiva), di dar luogo a tutte le dissertazioni che si potranno avere, facendo risorgere i mille problemi che noi pensiamo dovremmo aver eliminati con un tratto di penna o di aver messo a tacere con questa norma che dovrebbe essere innovativa.

R E N D I N A . Infatti quando nel disegno di legge si dice: « gli articoli 304-*bis*, *ter*, eccetera », secondo me non si fa altro che interpretare quella tale novella del 1955, quindi è inutile dire che si tratta di un disegno di legge nuovo, si può fare un'interpretazione autentica anche sotto forma di un disegno di legge, altrimenti a noi toccherebbe il tristissimo compito di formulare una norma di un certo carattere senza volercene assumere la responsabilità.

P R E S I D E N T E . Ha presente l'articolo 2 proposto come emendamento aggiuntivo?

R E N D I N A . Quell'emendamento non impedisce che si sollevino obiezioni, anche perchè può essere tacciato di incostituzionalità perchè sancisce una differenza dell'imputato dinanzi alla legge, quando invece il processo è un tutto uno che inizia con l'istruttoria e finisce con la sentenza e si può ritenere chiuso solo quando ci sia stata una sentenza passata in giudicato, mentre l'imputato rimane giudicabile fin tanto che questa sentenza non sia intervenuta.

Mi domando poi se la nullità può essere sollevata in ogni grado del giudizio; non so se si possa mettere il bavaglio a questo principio perchè non può essere impedito a nessuno, in sede di giudizio, di sollevare l'eccezione di nullità quando questa norma non sia stata applicata. Il problema è serissimo e non può essere sottovalutato, quindi, ripeto, dovremmo limitarci a dare a questa norma le caratteristiche e la qualificazione di un'interpretazione autentica e non dovremmo preoccuparci di stabilire un termine. Concludo, insistendo perchè l'emendamento sia respinto e perchè all'unico articolo sia data la qualifica di norma interpretativa della novella del 1955.

G R A M E G N A . Avrei caro che l'onorevole Ministro ci spiegasse se la norma che andiamo a votare è una norma interpretativa o innovativa; perchè, nell'un caso la approvazione dell'emendamento Ajroldi non ha ragion d'essere, nell'altro caso vi è pericolo che leda i diritti di alcuni imputati, perchè con l'articolo 2 si dice che solo quando il processo non è definito come istruttoria si può applicare questa legge. Cioè, vigente la norma, l'imputato aveva diritto di impugnare l'interpretazione, se invece diamo a questa norma valore interpretativo e approviamo l'emendamento Ajroldi, questo diritto viene annullato e non possiamo fare niente di simile.

A L E S S I , *relatore*. L'ampia discussione che si è svolta, anzitutto, mi obbliga a ringraziare i colleghi che hanno voluto avere verso di me tanto affetto e tanta condiscendenza; sarò quindi brevissimo; ma netto, nella puntualizzazione di alcuni problemi.

Ha detto il senatore Pafundi che la nuova legge lascerà aperta la porta ad una serie di questioni; egli si è rifatto proprio all'articolo 305 del Codice di procedura penale che presuppone « il giudice ». Però è stato rilevato che per l'articolo 392 del nostro Codice di procedura penale, tutte le regole dell'istruzione formale si applicano anche alla istruzione sommaria. Quindi è chiaro che, per questa regola avviene la trasposizione dei poteri del Giudice istruttore, nel Procuratore della Repubblica e nel Pretore.

Quanto poi all'emendamento Kuntze, a me sembra che esso, piuttosto che ampliare e potenziare i diritti della difesa, finisce col metterli in crisi; quindi non sarei favorevole alla sua approvazione.

Dichiarando la sua adesione all'emendamento del senatore Ajroldi, il senatore Pafundi diceva che la Corte costituzionale sarebbe chiamata solo a dichiarare la confor-

mità costituzionale di questo o quel precetto legislativo; non avrebbe facoltà e poteri di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle disposizioni legislative, perchè invaderebbe il campo dell'autorità giudiziaria. Bisogna stare attenti: non possiamo salvare il prestigio della Magistratura, umiliando la Corte costituzionale.

La mia relazione non era l'incarnazione del Giano bifronte o dell'equivoco, ma si informava al criterio che mi sembra il più idoneo, in una questione così delicata, per il processo evolutivo della giurisprudenza dell'uno e dell'altro organo. Mi sembra assurdo che proprio noi, come potere legislativo, rivendicando per via della pregiudiziale Pafundi, i poteri esclusivi della Cassazione, andiamo ad interpretare la norma; la cosiddetta interpretazione autentica è stata oggetto di grossi dibattiti; ed i più corretti costituzionalisti l'hanno definita come un'invasione di campo, perchè in qualche modo assume il significato di fare una sentenza attraverso una legge

La Corte costituzionale ha affermato il principio che della legittimità, della costituzionalità di una norma non si possa giudicare senza prima avere stabilito quale sia il suo contenuto e la sua portata.

Se personalmente non condividessi il pensiero della Corte costituzionale, come legislatore non mi permetterei di giudicarla e, tanto meno, di avversarla. Mi limito a riferire il suo pensiero, affinchè sia noto a questa Commissione.

Ognuno di noi può coltivare la propria opinione; ma in questa sede l'equilibrio che, a mio avviso, il potere legislativo deve mantenere, è di restare nell'ambito della propria competenza e di non essere un organo supergiudiziale o supercostituzionale.

Con questo credo di aver dato la motivazione corretta del perchè ho ritenuto che non dovessimo pronunciarci sul carattere della legge Infatti, dichiarando che la legge è innovativa, entreremmo in una grave controversia in corso tra due supremi organi, dando torto alla Corte costituzionale; mentre, dichiarando che si tratta di legge di interpretazione autentica, ci pronunceremmo dando torto alla Corte di cassazione

Abbiamo noi questi poteri decisivi? Le leggi — e questa è una caratteristica propria della scienza giuridica — si affidano alla interpretazione dei giudici proprio perchè questo è il loro compito. Non costituisce per noi una rinuncia il rispetto di quella competenza; si affidano alla dottrina, a coloro, cioè che studiano il nostro precetto obiettivo e lo caratterizzano. Non è rinuncia lasciare alla dottrina di svolgere il suo compito di illuminazione.

Ora a me pare che di questa idea sia anche il senatore Ajroldi; quando egli volle precisare che il suo emendamento non intendeva caratterizzare la nostra norma, credetti che questa fosse stata realmente la sua intenzione. Mi sembra assai dubbio, però, che abbia potuto raggiungere il suo scopo, dal momento che il senatore Monni, coerentemente, ha concluso il suo intervento dicendo di essere d'accordo con l'emendamento dei senatori Ajroldi e Caroli proprio perchè esso indubbiamente fissa il carattere di riforma, il carattere innovativo del disegno di legge dell'onorevole Ministro. E ciò perchè, come giustamente è stato rilevato, il precetto del diritto processuale ha proprio questa caratteristica: di sottrarsi alle norme di diritto transitorio e di reclamare un'applicazione immediata. Ora, il dire che i processi in corso di istruzione, si debbono conformare alla norma della nuova legge appare tautologico o peggio. Allora quale è la portata dell'emendamento, se non proprio quella di rivelare indirettamente ciò che direttamente non si vorrebbe dire: cioè il carattere innovativo della nostra legge? Se non a significare che la precedente novella effettivamente — come la Cassazione ha statuito — non poteva estendersi al rito sommario? Io non me la sentirei di dire, avendo anzi opinione contraria, che proprio quella novella non possa essere estesa al rito sommario, perchè non c'è nulla, se non la naturale avversione alla novità legislativa e la esigenza di salvare i processi ultimati, che possa far giudicare che una garanzia concernente la difesa, sebbene prevista per l'istruzione formale, non sia applicabile alla istruzione sommaria, come se il Pubblico Ministero non avesse nel nostro processo penale

una sua figura polivalente (magistrato - pubblico accusatore), ma fosse una specie di poliziotto qualificato, tanto da non potersi dinanzi a lui reclamare il diritto del cittadino alla propria difesa. La istruzione sommaria, è stato giustamente detto che non è *extra ordinem*, anche se non è quello ordinario; ma le garanzie della difesa non incidono nel medesimo nè vi contrastano.

Con l'emendamento Ajroldi, ripetiamo un precetto legislativo vigente, quasi che dubitassimo del suo vigore; la giustificazione dell'emendamento sta solo nel fissare il carattere innovativo della legge e cioè la sua applicazione « soltanto » ai processi ad istruzione ancora aperta, con quegli inconvenienti che ho già fatto presente al senatore Ajroldi.

Vi è un momento certo in cui si può considerare chiusa l'istruzione solo nell'istruzione formale, che si conclude con un atto giurisdizionale che è una sentenza di rinvio, la quale genera diritti, pone dei limiti al Giudice del dibattimento (relazione fra contestazione e sentenza di condanna, rito delle nuove contestazioni, eccetera).

Nell'istruttoria sommaria solo la richiesta della citazione a giudizio distingue la fase istruttoria dalla fase dibattimentale. La richiesta del decreto produce una conseguenza preclusionale alla ulteriore potestà istruttoria: la conseguente impossibilità, per il Procuratore della Repubblica, una volta fatta la richiesta e depositata presso la cancelleria del Tribunale, di poter richiamare il processo. Guardando altri momenti dell'istruzione sommaria, appare non del tutto pacifica l'affermazione che il momento della richiesta di citazione coincida col momento della chiusura della istruzione. Difatti, i rilievi di nullità quando avvengono nella istruttoria formale? In sede di deposito degli atti prima della sentenza del Giudice istruttore. Nella istruzione sommaria non ricorre l'istituto del deposito degli atti nella Segreteria. I termini per la nomina del consulente tecnico, per i rilievi delle nullità istruttorie, delle impugnative in genere decorrono dalla notifica del decreto di citazione al dibattimento; le altre impugnative ed istanze si trasferiscono addirittura nella fase preliminare del dibattimento.

Allora, se così è, fissare i termini di legittimità degli atti compiuti e non rinnovabili al momento della firma della richiesta, di decreto — neppure della emissione del decreto di citazione, che si esplica nella sfera giuridica del soggetto privato — mi sembra arbitrario anche per un altro motivo: perchè, secondo me, in questo caso precipiteremmo tutte le richieste dei procedimenti sommari pendenti, appunto per vanificare i diritti della difesa alla rinnovazione dell'atto. Potremmo trovarci di fronte a situazioni estremamente delicate, perchè la « richiesta » è un atto d'iniziativa incontrollabile del Procuratore della Repubblica.

Che dire, infine, dei processi che si istruiscono nelle Preture?

A J R O L D I . Per inserire nel procedimento anche l'azione del Pretore, si potrebbe pensare a sostituire la richiesta con il decreto di citazione.

A L E S S I , *relatore*. Sarebbe un passo avanti, perchè ci affideremmo ad una fase in cui non opererebbe l'arbitrio. In proposito si potrebbe definire la questione sostituendo l'emendamento del senatore Ajroldi col mio, informato allo stesso principio ma formulato con una tecnica ed una estensione diverse. Se la richiesta di citazione è stata fatta, ma il decreto non è ancora stato notificato, *medio tempore*, il rinnovo degli atti chi lo potrà eseguire? A mio avviso lo dovrà eseguire il Procuratore della Repubblica. Deve essere consentito al Procuratore della Repubblica di riavere gli atti e dovremo perciò superare un altro limite posto dal nostro ordinamento: il principio che il processo non possa essere distolto dal giudice naturale.

Quando l'istruttoria sommaria pende, non sorge nessun problema, che, invece, si pone quando si è iniziato il dibattimento e si sono compiute le prime formalità di apertura. Questo momento preciso segna il passaggio da una fase ad un'altra ed il nostro Codice prevede tutta una serie di conseguenze procedurali legate a tale momento.

K U N T Z E . Mi scuso con il senatore Alessi per l'interruzione, ma forse, data l'ora tarda, si potrebbe continuare più proficuamente la discussione nel pomeriggio.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la proposta del senatore Kuntze sia accettabile; e pertanto, se non si fanno osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 13,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari